

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIX LEGISLATURA

---

n. 55

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 marzo 2024)

### INDICE

BORGHI Enrico: su una presentazione del libro del generale Vannacci a Tregnago (Verona) (4-00930) (risp. CROSETTO, <i>ministro della difesa</i> )	Pag. 853	della Repubblica (4-00978) (risp. CROSETTO, <i>ministro della difesa</i> )	863
CANTALAMESSA, PUCCIARELLI: sui blocchi delle navi commerciali in mar Rosso (4-00935) (risp. CROSETTO, <i>ministro della difesa</i> )	854	SBROLLINI: sull'aumento unilaterale dei piani tariffari da parte di Vodafone (4-00578) (risp. BITONCI, <i>sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy</i> )	865
LICHERI Sabrina: sull'inquinamento causato dalla Fluorsid S.p.A., in particolare dagli stabilimenti in provincia di Cagliari (4-00584) (risp. PICHETTO FRATIN, <i>ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica</i> )	857	SENSI: sul divieto di pubblicazione del testo delle ordinanze di custodia cautelare (4-00945) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	867
MAGNI: su alcune dichiarazioni irrispettose di un carabiniere nei confronti del Presidente		STEFANI: sulla normativa relativa alla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla cassa forense (4-01058) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	872

---

BORGHI Enrico. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

in data 11 gennaio 2024 si svolgerà a Tregnago (Verona) l'ennesima presentazione (inizialmente in programma a Verona) del libro "Il Mondo al contrario" del generale Roberto Vannacci, attuale neo capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri;

secondo organi di stampa all'evento è stata annunciata la partecipazione di diversi politici e giornalisti noti per le posizioni fortemente putiniane;

il ruolo di capo di Stato maggiore non dovrebbe essere sfruttato per foraggiare propagande filorusse, soprattutto nell'attuale fase delicata di assistenza che l'Italia e l'Occidente stanno assicurando all'Ucraina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se ritenga l'attività politica del capo di Stato maggiore Vannacci compatibile con il suo ruolo, soprattutto ove questa venga sfruttata per raccogliere personalità politiche distintesi per la propaganda di narrazioni antiucraine e filoputiniane.

(4-00930)

(9 gennaio 2024)

RISPOSTA. - In merito alla partecipazione ad attività mediatiche e ad incontri pubblici da parte dell'ufficiale si rappresenta che, già in precedenza all'evento menzionato, il militare era stato sensibilizzato sulla necessità di mantenere, in servizio e fuori dal servizio, un comportamento improntato all'imparzialità ed alla terzietà. Questi principi costituiscono, infatti, i presupposti imprescindibili su cui si fonda la fiducia che da sempre i cittadini tributano alle forze armate, consapevoli di potersi affidare senza riserve né timori di discriminazioni e pregiudizi di qualsiasi natura. Ecco perché preme anche qui ribadire l'estraneità delle forze armate dalle competizioni politiche.

Quanto alla specifica circostanza oggetto dell'interrogazione, è impossibile, allo stato, partecipare i dettagli della stessa, stante il vincolo di riservatezza che sottende all'attività istruttoria aperta lo scorso dicembre e

tuttora in corso. Tanto rappresentato, si evidenzia, ad ogni buon fine, come la vicenda abbia rappresentato per il Dicastero un ulteriore impulso a perseguire, con sempre maggiore zelo, il più completo ed efficace temperamento della tutela della libera manifestazione del pensiero con la garanzia di terzietà da parte degli appartenenti alle forze armate, alla luce dei principi che trovano riconoscimento nella nostra Carta costituzionale, i quali devono adeguarsi, specie in caso di competizioni politiche, a principi di assoluta rigida terzietà.

*Il Ministro della difesa*

CROSETTO

(26 marzo 2024)

---

CANTALAMESSA, PUCCIARELLI. - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il mar Rosso è, dal punto di vista delle comunicazioni marittime, una *international waterway* fondamentale per il commercio mondiale;

è interamente coperto dalle zone economiche esclusive di Egitto, Arabia Saudita, Sudan, Eritrea, Gibuti, Yemen;

il tratto di mare compreso fra lo Yemen e la Somalia, dicono le Nazioni Unite, è zona di traffici di armi di piccolo calibro di fabbricazione iraniana dirottate dagli houthi fino al Puntland, nel Corno d’Africa, e usate dalle milizie islamiste di al Shabaab;

gli attacchi sferrati dagli houthi filoiraniani alle navi *cargo* nel mar Rosso hanno costretto la compagnia di navigazione israeliana “Zim” a modificare la rotta delle sue navi porta *container*, che ora saranno costrette a circumnavigare l’Africa e a doppiare capo Horn;

l'*escalation* militare nel mar Rosso in queste settimane non ha fatto che peggiorare e l'Occidente sembra non sapere come reagire;

i ribelli houthi dello Yemen, una milizia sostenuta dall'Iran, hanno anche attaccato una dozzina di navi porta *container* e petroliere in transito nei punti di strozzatura della regione;

cinque "giganti" del trasporto marittimo hanno così ordinato a quasi 70 navi di deviare attorno al capo di Buona Speranza: la deviazione per il Sudafrica aggiunge circa 3.000 miglia nautiche, 10-14 giorni di navigazione, ai viaggi tra Asia ed Europa;

il commercio, anche italiano, è messo a dura prova dai pirati;

le deviazioni hanno un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci che, a partire dall'inizio della guerra a Gaza, sono già appesantiti da costi assicurativi maggiorati per l'elevato rischio di attacchi;

considerato che:

dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas, gli houthi hanno attaccato 10 navi catturandone una, e hanno lanciato circa 36 droni contro navi militari degli Stati Uniti e del Regno Unito operanti nella zona. I droni sono stati abbattuti, ma la minaccia continua ha portato molte società a considerare pericoloso il passaggio attraverso il canale di Suez. Gli assalti sono stati rivendicati come un gesto di sostegno ad Hamas e, poiché nessuna delle navi attaccate dagli houthi era diretta in Israele o apparteneva a società israeliane, è chiaro che gli attacchi vogliono aumentare la pressione sul commercio locale ed internazionale;

il nostro Paese, con 2.000 transiti di mercantili di bandiera o gestiti da operatori marittimi italiani, è tra i primi ad utilizzare la via d'acqua che congiunge, attraverso il canale di Suez e lo stretto di Bab el Mandeb, il Mediterraneo con il Corno d'Africa, il golfo di Aden ed i quadranti del Golfo Persico e dell'oceano Indiano: parte di quel "Mediterraneo allargato" che costituisce a tutti gli effetti la principale area geopolitica di interesse italiano,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per dare sicurezza all'area e, soprattutto, per contenere l'effetto più indesiderato del blocco, cioè l'aumento dei costi delle assicurazioni e dei trasporti marittimi e quindi conseguenze gravi sull'inflazione.

(4-00935)

(9 gennaio 2024)

RISPOSTA. - I recenti sviluppi della situazione nel mar Rosso e nel golfo di Aden hanno imposto una serie di importanti decisioni in sede europea, culminate con l'impegno, sancito il 19 febbraio 2024 a Bruxelles in sede di Consiglio Affari esteri, per l'avvio di una missione navale in un'area che è cruciale per il commercio e l'economia globale.

Gli attacchi houthi hanno determinato sin da subito un serio pericolo per chi opera in mare, inducendo le principali imprese di navigazione e compagnie marittime a evitare il transito nello stretto di Bab el-Mandeb e di conseguenza da Suez, optando per la circumnavigazione del capo di Buona

Speranza, con un deciso incremento dei tempi di navigazione e dei costi di trasporto, impattando negativamente sull'economia europea e italiana in particolare. Il fatto che né le navi russe né quelle cinesi vengano attaccate dagli houthi crea uno svantaggio competitivo, alterando le regole del libero mercato e generando una minaccia alla sicurezza della navigazione e alla nostra stabilità economica. Quello in atto è, quindi, un vero e proprio conflitto ibrido, che si gioca su tutte le scale.

L'Italia ha ritenuto di agire immediatamente per ripristinare la sicurezza e la libertà di navigazione nell'area, inviando un'unità navale, la fregata “Fasan”, oggi sostituita con nave “Martinengo”, con compiti di *maritime situational awareness* e di autodifesa estesa a favore del naviglio in transito sul mar Rosso. Al contempo, in sinergia con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, questo Dicastero ha stimolato e supportato il rapido avvio di un'iniziativa dell'Unione europea, denominata “Eunavfor Aspides”, con compiti di salvaguardia della libera navigazione e protezione del naviglio mercantile in transito nell'area, nonché di contributo alla *maritime situational awareness*. La missione, della quale, su richiesta dell'Unione europea, l'Italia è stata il primo Paese ad assumere il comando tattico, è attiva nel mar Rosso, nel golfo di Aden e in parte del golfo Persico e ingloba le altre operazioni già attive nell'area e autorizzate dal Parlamento: si fa riferimento alla missione “Emasoh”, finalizzata alla sorveglianza dello stretto di Hormuz, all'operazione “Atalanta”, anch'essa attualmente sotto comando tattico italiano e che ha preminenti compiti antipirateria, e all'iniziativa *combined maritime forces*, anch'essa con compiti di presenza e sorveglianza nella stessa area e della quale l'Italia assumerà a breve il comando. Complessivamente l'intero dispositivo autorizzato prevede un contingente massimo di oltre 600 militari, 3 unità navali e 5 assetti aerei.

Per quanto attiene all'*iter* autorizzativo, in considerazione dell'estrema criticità del contesto che ha portato al lancio della missione, la relativa scheda, immediatamente inserita nella delibera missioni 2024, è stata approvata dal Consiglio dei ministri dello scorso 26 febbraio ed autorizzata, unitamente alle altre poc'anzi richiamate che ne fanno parte, con risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato il 5 marzo 2024; si rappresenta, altresì, che è già in corso di approvazione il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse del fondo necessarie per il finanziamento della missione stessa.

In conclusione, si ritiene che la missione Aspides, oltre a riflettere la piena coesione che l'Unione europea ha saputo evidenziare in questa critica circostanza, rappresenti soprattutto un successo italiano, avendo il nostro Paese insistito più di ogni altro per una missione a protezione della libertà e della sicurezza della navigazione, anche a tutela delle nostre esportazioni e dei nostri porti.

*Il Ministro della difesa*

CROSETTO

(27 marzo 2024)

LICHERI Sabrina. - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

la Fluorsid S.p.A. è un'azienda italiana, attiva nell'industria chimica e mineraria, impiegata nella produzione e nella vendita di fluoroderivati per la filiera dell'alluminio, con sedi produttive ad Assemini (Cagliari) e Treviglio (Bergamo), nonché in Norvegia e Regno Unito;

con riferimento alla sede di Macchiareddu (Cagliari), nel 2017, nell'ambito dell'inchiesta avviata dal pubblico ministero Marco Nocco, il giudice per le indagini preliminari Cristina Ornano ha emanato decreto con il quale si contestava alla Fluorsid: 1) grave contaminazione dell'aria per effetto della dispersione di polveri nocive provenienti dallo stabilimento; 2) grave contaminazione del suolo ascrivibile anzitutto alla diffusione delle polveri; 3) contaminazione delle falde acquifere di metalli pesanti e composti inorganici; 4) contaminazione da fluoro degli allevamenti nella località; 5) l'interramento e lo sversamento di rifiuti pericolosi quali fluorsilicati, fanghi acidi, amianto, olii, rifiuti di varia natura, nonché la lavorazione all'aperto di sostanze velenose all'ingestione come la criolite; 6) lo sversamento di cloruro, nonché il reiterato sversamento di fanghi acidi nella laguna di Santa Gilla;

conseguentemente, il giudice ha emanato un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di dirigenti e dipendenti della Fluorsid con l'accusa di disastro ambientale a causa del medesimo interrimento e sversamento di sostanze nocive. In particolare, sono stati evidenziati valori dei metalli pesanti nelle falde acquifere 3.000 volte superiore ai livelli consentiti;

il 16 maggio 2017, su disposizione della Procura della Repubblica e del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale ha posto sotto sequestro preventivo alcune aree degli impianti industriali in località Macchiareddu e, a seguito della

collaborazione di alcuni indagati, sono state scoperte ulteriori discariche abusive di rifiuti industriali, successivamente sottoposte a sequestro penale;

nel dicembre 2018 dopo la conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica, 10 indagati hanno raggiunto un accordo con il pubblico ministero per chiudere la vicenda penale con un patteggiamento. Contestualmente, la Fluorsid, costituitasi parte civile, ha deciso di accollarsi il costo integrale delle bonifiche ambientali per un totale di 22 milioni di euro;

il piano delle bonifiche da 22 milioni è stato considerato dal Tribunale di Cagliari, insieme alle multe pagate dagli indagati, un “ravvedimento operoso”;

considerato che:

notizie recenti evidenziano come l’Ispettorato ripartimentale di Cagliari del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, con comunicazione inviata in data 9 febbraio 2023 al commissario straordinario del Comune di Assemini, al sindaco di Uta, al sindaco di Monastir e al sindaco della città metropolitana di Cagliari, ha richiesto alle amministrazioni destinatarie di diffidare il responsabile della contaminazione dei siti in questione ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l’esercizio delle eventuali attività sostitutive previste dall’articolo 250 dello stesso decreto legislativo. Inoltre, l’Ispettorato ripartimentale di Cagliari, con comunicazione n. 211/22F del 21 marzo 2023, ha richiesto alla Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’attivazione dei poteri sostitutivi, ai sensi dell’articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152, al fine di porre in essere tutti gli interventi necessari per la conclusione delle bonifiche, anche avvalendosi dell’ISPRA o degli altri soggetti, pubblici o privati, anche coordinati tra loro;

risulta all’interrogante che nell’aprile 2023 l’autorità competente in materia forestale avrebbe inviato una comunicazione al Ministero dell’ambiente, ai sindaci di Assemini, Uta e Monastir, alla Regione autonoma della Sardegna, alla Città metropolitana di Cagliari e alla Procura della Repubblica di Cagliari, sollecitando l’avvio delle bonifiche mai effettuate, malgrado siano passati anni dalla sentenza del tribunale e dai patteggiamenti per disastro ambientale;

valutato che:

ad oggi, per quanto a conoscenza dell’interrogante, non risultano essere stati attivati i poteri sostitutivi in capo al Ministero, né tanto meno i poteri sostitutivi attribuiti agli enti locali;

l'omissione dell'avvio delle bonifiche delle aree interessate, alla luce dei danni ambientali accertati dal Tribunale di Cagliari, comporterebbe una reiterazione del pregiudizio arrecato dalla Fluorsid all'ambiente e ai cittadini residenti nelle aree circostanti o geograficamente limitrofe alla località in cui ha sede l'impianto stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quale sia lo stato di avanzamento delle bonifiche disposte dal Tribunale di Cagliari;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la salvaguardia ambientale;

per quali ragioni, ad oggi, non siano stati ancora attivati i poteri sostitutivi come richiesto dal servizio Ispettorato ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Cagliari;

se non intenda dare immediatamente seguito alla richiesta dell'Ispettorato di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

(4-00584)

(19 luglio 2023)

RISPOSTA. - Il deposito della società Fluorsid, costruito a partire dal 1972, ricade nel territorio di Assemini (Cagliari) località Terrasili, a circa 1.5 chilometri dall'abitato di Assemini. Il terreno si sviluppa per circa 58.834 metri quadrati, il 94 per cento dei quali è occupato dall'abbancamento di gesso anidro e fanghi fluoritici. Lo stabilimento si trova invece nella zona industriale di Macchiareddu, nel comune di Assemini, all'interno del sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese, ed ha un'estensione di circa 180.000 metri quadrati. Lo stabilimento è soggetto ad autorizzazione integrata ambiente, ai sensi del titolo III bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le materie prime utilizzate nella produzione sono derivate chimiche del fluoro. In particolare, attraverso un apposito impianto, realizzato nel 2002 e ampliato nel 2013, lo stabilimento produce acido solforico che viene utilizzato nella reazione con la fluorite per ottenere acido fluoridrico (intermedio di lavorazione) per produrre, con l'idrato di alluminio completamente importato, il fluoruro di alluminio. Inoltre, la società produce la criolite sintetica, il solfato di calcio (gesso granulato ed anidrite macinata), derivante dalla produzione dell'acido fluoridrico, e i "biscotti fluoritici", prodotto soli-



do risultato dell'impianto di trattamento delle acque fluorurate di processo. Per quanto riguarda il sito in prossimità dello stabilimento, bisogna distinguere tra stato dei suoli e stato delle acque. A febbraio 2017, la conferenza dei servizi decisoria, vista la relazione di validazione delle analisi di ARPA Sardegna, ha chiuso il procedimento per la matrice suolo, poiché i risultati della caratterizzazione realizzata nel 2012-2013 hanno evidenziato la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione.

Riguardo allo stato qualitativo della falda, in quella superficiale i risultati della caratterizzazione hanno evidenziato superamenti dei limiti della tabella 2 dell'allegato 5, titolo V, alla parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per metalli pesanti (antimonio, argento, arsenico, berillio, cadmio, cobalto, boro, cromo totale, magnesio, nichel, piombo, rame, selenio, titanio, zinco, alluminio, ferro, manganese), triclorometano, fluoruri e solfati. Il piezometro della falda profonda ha mostrato superamenti per ferro, manganese e tetracloroetilene.

L'azienda, su richiesta della conferenza dei servizi del 2013, ha attivato la messa in sicurezza di emergenza mediante l'emungimento della falda superficiale da 4 piezometri ubicati in corrispondenza del settore sud del sito, dove sono state riscontrate le maggiori concentrazioni dei contaminanti, con il successivo invio delle acque emunte nell'impianto di trattamento delle acque industriali del sito. Le attività di controllo delle misure di messa in sicurezza d'emergenza sono state portate avanti negli anni da ARPA Sardegna e Città metropolitana di Cagliari. Inoltre, la medesima conferenza dei servizi del 2013 ha chiesto un affinamento del modello idrogeologico così da verificare i rapporti di connessione idraulica fra la falda superficiale e quella profonda attraverso idonei *test* di interferenza, i cui esiti sono stati esaminati dalla conferenza del 25 ottobre 2016. Questa ha ritenuto che il *test* eseguito presso lo stabilimento non chiarisce l'effettivo isolamento idraulico delle due falde su tutta l'area interessata, anche in virtù dei risultati dei *test* pregressi (dicembre 2014), ed ha pertanto chiesto di individuare, tramite un tavolo tecnico con ISPRA e ARPA, una modalità di verifica alternativa al fine di calibrare gli interventi di emungimento in corso e le eventuali misure di prevenzione da adottare.

Nel 2017 è stato trasmesso il "progetto di messa in sicurezza operativa della falda superficiale dello stabilimento" e nel corso del tavolo del 7 novembre 2017, al quale hanno partecipato Ministero, ARPA, ISPRA e Fluorsid, è emersa la necessità di riformulare un nuovo progetto anche sulla base degli esiti del piano di indagine integrativo già approvato e dei risultati dei *test* di cessione richiesti specificatamente dagli enti. A seguito delle attività di indagine integrative e dei tavoli tecnici, tenutisi sia a livello locale che presso il Ministero, sono state elaborate diverse versioni del progetto e in ultimo il documento trasmesso nel luglio 2020.

Dal punto di vista tecnico è stata riscontrata una criticità nella definizione di un modello idrogeologico necessario per verificare la possibile

interconnessione tra l'acquifero freatico superficiale e quello più profondo confinato. Era, infatti, necessario, prima di procedere con la fase progettuale, individuare l'origine di un alto piezometrico nella porzione centromeridionale dello stabilimento. Pertanto, la conferenza dei servizi istruttoria del 24 settembre 2020 si è conclusa con la richiesta all'azienda di trasmettere un progetto di campo prova sul quale condurre le prove idrauliche necessarie a valutare la reale risposta idraulica dell'acquifero e finalizzato al dimensionamento a scala pilota del progetto di messa in sicurezza operativa. L'azienda ha trasmesso, a febbraio 2021, uno "studio di valutazioni delle tecniche di ricerca delle perdite idriche e progettazione dei moduli pilota della messa in sicurezza operativa per lo stabilimento produttivo Fluorsid di Macchia-reddu". A seguito dei pareri ISRPA, ARPA e Città metropolitana, l'azienda ha avviato le attività finalizzate a valutare la risposta idraulica dell'acquifero, i cui aspetti modellistici e di applicazione in campo potranno essere rimodulati in funzione dei risultati degli emungimenti. Ad oggi, risultano ancora in corso le attività necessarie al dimensionamento del progetto di messa in sicurezza operativa della falda.

Per quanto riguarda l'area in prossimità del deposito, si rammenta che la Fluorsid è stata autorizzata all'esercizio con decreto AIA del 12 novembre 2011 in cui sono state recepite le prescrizioni derivanti dal rilascio della VIA regionale relativa all'incremento della produzione dell'acido solforico. Le prescrizioni in particolare riguardano la rimozione dei cumuli di solfato di calcio attraverso la vendita dei materiali presenti all'interno dello stabilimento, nonché il completo recupero dei cumuli situati in località Terrasili, aggiornando semestralmente l'ARPA sui quantitativi di materiale rimossi. Inoltre, il piano della caratterizzazione del sito di Terrasili deve integrare quello relativo al sito industriale. Un nuovo decreto AIA è stato rilasciato il 9 luglio 2015, a seguito di domanda per il raddoppio della produzione di acido solforico.

Nel mese di giugno 2017, la società ha comunicato che nel sito di Terrasili non risulta essere stata eseguita alcuna attività di caratterizzazione dei suoli e delle acque in quanto doveva essere preventivamente completato il recupero, tramite vendita, dei cumuli di solfato di calcio, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 12/5 del 27 marzo 2007 avente ad oggetto "procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi del DPR 12/04/96 e della legge regionale 18/01/99, art. 31 e smi relativa al progetto 'Potenziamento delle capacità produttive dell'esistente impianto di acido solforico'". Successivamente, la società ha informato che il quantitativo di materiale (solfato di calcio e biscotti fluoritici) ancora abbancato nel sito ammonta a circa 429.000 tonnellate, e che il completamento delle attività di recupero viene stimato in 144 mesi dalla data di approvazione di un nuovo progetto di rimozione da avviare successivamente al dissequestro dell'area.

Nelle comunicazioni intercorse tra la Regione e l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel mese di novembre

2017, la Regione ha accertato la non ottemperanza del gestore a quanto prescritto nel decreto di VIA regionale, poi recepito nel citato decreto AIA del 12 novembre 2011, in merito al cronoprogramma attuativo della rimozione dei cumuli di materiali presenti nel sito di Terrasili, ricompreso nella perimetrazione del SIN. Il Ministero ha quindi evidenziato che i ritardi dovuti alla non ottemperanza delle citate prescrizioni VIA-AIA comportano per l'amministrazione l'impossibilità di avviare l'istruttoria di competenza relativa al procedimento di bonifica. Con nota acquisita dal Ministero il 21 marzo 2023; la Regione ha riferito che è stata accertata la responsabilità penale di soggetti che rivestono funzioni di amministrazione e direzione della società, con sentenza n. 818/2019 del Tribunale ordinario di Cagliari, giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare. Con la stessa nota, il nucleo investigativo ha chiesto l'attivazione, per quanto di competenza, dei procedimenti di cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In merito ai quesiti relativi all'eventuale implementazione dei poteri sostitutivi di cui al citato art. 252, comma 5, si rileva che essa presuppone l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione, nonché la sua mancata attivazione. La giurisprudenza ha infatti individuato quale condizione di legittimità per l'esercizio del potere sostitutivo “la non controversa inerzia del soggetto chiamato ex lege ad eseguire le procedure codificate dagli artt. 242 e ss.” (TAR Campania Napoli, sezione V, 11 gennaio 2023, n. 251). Al riguardo, si specifica che, con la sentenza n. 818/2019, il Tribunale di Cagliari, sezione dei giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, ha ritenuto di dover concedere l'attenuante del ravvedimento operoso. In fase di indagine emergeva, infatti, che gli indagati si erano in precedenza adoperati per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori, provvedendo per quanto nelle loro possibilità e in maniera concreta alla messa in sicurezza, alla bonifica (seppure in certi casi non integrale), e ove è stato possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Nell'ambito del proprio procedimento istruttorio, questo Ministero, con note del 18 aprile e del 21 giugno 2023, ha invitato la Città metropolitana di Cagliari ad avviare il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione. Tale procedimento è rimesso alla competenza delle Province e Città metropolitane anche per le aree ricadenti nei SIN, in ragione della necessità di assicurare che l'ente più vicino al luogo della contaminazione possa agire tempestivamente (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2301/2020).

*Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

PICETTO FRATIN

(25 marzo 2024)

---

MAGNI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

recentemente la stampa nazionale ha diffuso un video girato a Milano nel pomeriggio di sabato 27 gennaio 2024, giorno della memoria, durante la manifestazione *pro* Palestina, in cui si vede F.C., storica attivista 93enne della sinistra milanese che ha partecipato al corteo, la quale ha incalzato uno degli agenti dei Carabinieri che, schierati in assetto antisommossa, tentavano di evitare che la folla di circa mille persone avanzasse per via Padova, domandando al militare, parato di fronte a lei: "Il presidente Mattarella, cos'ha detto?";

la domanda posta si riferiva con ogni evidenza al discorso tenuto dal Presidente della Repubblica quella stessa mattina del 27 gennaio, durante le celebrazioni istituzionali tenutesi a Roma nel salone dei Corazzieri al Quirinale, e in particolare alla frase "Mai più un'Italia razzista, mai più le atrocità di Auschwitz, mai più permettere quel 'tacito consenso' che permise la follia del nazi-fascismo";

nel video ripreso dalle telecamere della piattaforma "Local Team", si sente il carabiniere rispondere testualmente: "Con tutto il rispetto, signora, non è il mio Presidente", e quando la donna, incredula gli chiede: "No? E lei di che Paese è?" l'esponente delle forze dell'ordine a quel punto risponde sempre testualmente: "Io non l'ho votato, non l'ho scelto io, non lo riconosco";

da notizie di stampa si è appreso che nella giornata di ieri 29 gennaio, il comando generale dell'Arma ha informato dell'episodio l'autorità giudiziaria, sia ordinaria che militare, e ha fatto sapere che disporrà l'immediato trasferimento del militare a un incarico non operativo, e che saranno adottati tempestivamente tutti i provvedimenti disciplinari necessari;

considerato che:

dal rispetto per le istituzioni democratiche, dall'equilibrio fra i poteri, dal ruolo fondamentale del Parlamento e del Presidente della Repubblica discende l'imparzialità, principio guida della pubblica amministrazione, unitamente al suo dovere di efficienza e competenza;

ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale: da ciò discende il doveroso rispetto della sua persona e della sua fondamentale funzione;

ai sensi dell'articolo 54 della Costituzione tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi dello Stato: questo principio ha un valore precettivo ancora più ampio

se riferito alle forze dell'ordine e in modo particolare all'Arma dei Carabinieri cui è affidato il duplice compito di difesa dello Stato e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

ogni offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica è punita dal codice penale all'articolo 278, e l'articolo 290 punisce il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate; inoltre vi è specifica disposizione del codice penale militare di pace secondo il quale "Il militare che offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni";

l'episodio riportato pare all'interrogante da inserire in un clima di generale delegittimazione di organi istituzionali quali il Presidente della Repubblica e il Parlamento e nel quale esponenti delle forze dell'ordine si sentono autorizzati a condotte del tutto contrastanti con la missione di servire il Paese con rigore e lealtà: ci si riferisce in particolare al tenore delle dichiarazioni omofobe e razziste esternate dai vertici dell'Arma fino ad arrivare a condotte consistenti in atti persecutori e veri e propri abusi,

si chiede di conoscere quali siano in dettaglio i provvedimenti disciplinari adottati nei casi indicati e in particolare quale sia l'esito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del carabiniere e quali altri provvedimenti, anche in materia di formazione del personale, il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare affinché simili episodi non si verifichino più.

(4-00978)

(30 gennaio 2024)

RISPOSTA. - Si rende noto che in data 27 gennaio 2024, a Milano, un militare dell'Arma impiegato in un servizio di ordine pubblico, svolto in occasione di un corteo in solidarietà al popolo palestinese, ha scambiato alcune battute con una manifestante, esternando considerazioni riferite al Presidente della Repubblica e venendo ripreso in un video diffuso tramite i *social network*. A seguito dell'occorso, i Carabinieri del comando provinciale di Milano hanno informato l'autorità giudiziaria ordinaria e militare; quest'ultima ha iscritto, nei confronti del militare, un procedimento penale per "offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica", nell'ambito del quale sono in corso indagini coperte dal segreto; l'interessato è stato destinato a un incarico non operativo ed è stato avviato nei suoi confronti un esame della posizione disciplinare di stato.

Infine, per quanto concerne il tema di formazione, è alla costante attenzione del Ministero il delicato tema della preparazione professionale e umana del personale militare. In tale ambito, l'obiettivo che si intende per-

seguire è quello di un'azione formativa permanente, tesa al consolidamento delle capacità acquisite e all'accrescimento continuo degli elementi distintivi del militare professionista, unitamente alla predisposizione di appositi percorsi culturali per favorire la crescita educativa e umana dell'individuo inteso come persona.

*Il Ministro della difesa*

CROSETTO

(27 marzo 2024)

SBROLLINI. - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* -  
Premesso che:

negli ultimi mesi numerosissimi clienti Vodafone hanno ricevuto, da parte del proprio operatore, messaggi con cui si comunicava l'aumento di circa 2 euro del proprio piano tariffario;

in tali comunicazioni, in particolare, l'operatore afferma che "a causa dell'eccezionale aumento dei costi dovuti all'inflazione e dei crescenti e continui investimenti necessari a gestire il traffico dati sempre in aumento" l'incremento sarà applicato a partire dal rinnovo successivo, salva possibilità di recesso;

la modifica unilaterale del contratto rappresenta una facoltà dell'operatore, ferma la conseguente facoltà di recesso del cliente, ma essa appare fuorviante laddove fa riferimento a cause oggettive in alcun modo fatte proprie dagli altri operatori e che rischiano di distorcere la concorrenza laddove inducono i clienti ad accettare i maggiori costi in ragione di esigenze che vengono presentate come "di mercato", ma che in realtà non trovano giustificazione nell'attuale contesto macroeconomico (quest'ultimo, sì, caratterizzato da alta inflazione, ma non per il settore delle telecomunicazioni e trasmissioni),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda adottare per sollecitare la verifica della condotta di Vodafone e di altri operatori che abbiano adottato simili contegni, anche al fine di verificare che quanto descritto non costituisca l'avvio di un percorso anticoncorrenziale nel settore, capace di danneggiare gli interessi degli utenti e il loro (già eroso) potere d'acquisto.

(4-00578)

(17 luglio 2023)

RISPOSTA. - In premessa, si richiama il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972. All'articolo 98-*septiesdecies*, comma 5, prevede che gli operatori telefonici possano modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, con conseguente diritto dell'utente di essere informato circa la modifica, con preavviso di almeno 30 giorni, e di recedere entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica, senza penali né costi di disattivazione.

La Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciatisi con la sentenza 26 novembre 2015 (causa C-326/14) in materia di modifica delle tariffe nei servizi di comunicazione elettronica ha affermato che una modifica delle tariffe di una prestazione di servizi relativi alle reti o di servizi di comunicazione elettronica, derivante dall'applicazione di una clausola di adeguamento delle tariffe contenuta nelle condizioni generali di contratto applicate da un'impresa che fornisce tali servizi, clausola che prevede un conto adeguamento in base a un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, non costituisce una "modifica delle condizioni contrattuali" che, ai sensi di tale disposizione, conferisce all'abbonato il diritto di recedere dal contratto senza penali.

La posizione della Corte si ritrova nel nuovo "regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche", approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 307/23/CONS. Infatti, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 207 del 2021 di modifica del codice delle comunicazioni elettroniche, diversi operatori del settore hanno chiesto all'AGCOM di avviare un confronto sulla modalità attraverso cui dare corretta interpretazione ed attuazione alla disciplina in materia di tutela degli utenti contenuta nel codice. L'AGCOM ha quindi convocato un tavolo di confronto con gli operatori per la corretta e uniforme applicazione della disciplina. In esito ai lavori del tavolo, nonché alla luce dell'attività di vigilanza svolta, l'Autorità ha ritenuto opportuno affrontare in modo sistematico il tema dei contratti con indicizzazione a parametri che tengono conto dell'andamento dell'inflazione. Conseguentemente, il 4 aprile 2023, l'AGCOM ha avviato una consultazione pubblica che si è conclusa il 5 dicembre con l'approvazione, tramite delibera n. 307/23/CONS, del nuovo regolamento.

In particolare, l'articolo 8-*quater* del nuovo regolamento reca "contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo" e dispone che la proposta di modifica, da parte dell'operatore, delle condizioni contrattuali al fine di prevedere un adeguamento periodico all'indice dei prezzi al consumo, in caso di contratti che non prevedono già tale meccanismo, possa essere attuata solo dopo esplicita accettazione, in forma scritta, da parte dell'utente finale. In caso di mancata accettazione esplicita della modifica contrattuale da parte dell'utente restano in vigore le condizioni

contrattuali già previste. Ancora, l'articolo 8-*quater* dispone che, per i contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo a cui l'utente finale ha aderito, se e solo se la successiva modifica delle tariffe, connesse alla prestazione di servizi di comunicazione elettronica, è dipendente da un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, la modifica annuale delle tariffe non costituisca una modifica delle condizioni contrattuali che conferisce all'utente il diritto di recedere dal contratto senza penali.

Come si evince, dunque, l'AGCOM ha seguito la linea dettata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale, nel caso di contratti con previsione di adeguamento all'indice dei prezzi al consumo, si debba prevedere un adeguamento basato su un indice oggettivo dei prezzi al consumo stabilito da un istituto pubblico, anche al fine di evitare il rischio di un percorso anticoncorrenziale, paventato dall'interrogante.

*Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*

BITONCI

(21 marzo 2024)

SENSI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, come stabilito dall'articolo 21 della Costituzione, rappresenta "il più alto, forse, dei diritti primari e fondamentali" sanciti dalla Carta, come dichiarato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 1971;

la stessa Corte costituzionale ha posto un forte accento sul rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e ordinamento democratico, affermando, con la sentenza n. 84 del 1969, che la prima è "pietra angolare dell'ordine democratico" e "cardine di democrazia nell'ordinamento generale";

premessi, altresì, che autorevole dottrina ha attribuito all'articolo 21 della Costituzione non solo "la tutela del diritto di informare, quel profilo attivo della libertà di espressione riferita a coloro che operano nei media, ma anche la tutela del diritto ad essere informati, quale profilo passivo riferito a tutti i cittadini in quanto componenti di quella opinione pubblica su cui la democrazia si fonda";

considerato che:



il recepimento della direttiva europea 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali è avvenuto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 188 del 2021;

il decreto legislativo è intervenuto, tra l'altro, apportando modifiche al decreto legislativo n. 106 del 2006, sul tema relativo ai rapporti tra le procure della repubblica e gli organi di informazione, realizzando, di fatto, una compressione della libertà di espressione e del diritto di cronaca giudiziaria e nera, in particolare. Invero, quest'ultimo aspetto è stato rilevato con chiarezza dalla circolare (prot. n. 5633 del 6 dicembre 2021) del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dottor Raffaele Cantone, con la quale si specifica che “norme così rigorose potranno limitare il diritto degli operatori dell'informazione all'accesso alle notizie e persino, per una non voluta eterogenesi dei fini, incentivare la ricerca di esse attraverso canali diversi, non ufficiali o persino no legittimo”;

l'atto Senato 969, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea, all'esame presso la 4<sup>a</sup> Commissione), contiene all'articolo 4 una delega al Governo finalizzata garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva, nonché a garantire quanto disposto dal decreto legislativo n. 188 del 2021, prevedendo una modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale, riguardante il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare, finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva;

posto che:

la direttiva mira a rafforzare il principio della presunzione di non colpevolezza, principio che nel nostro ordinamento è protetto dall'articolo 27 della Costituzione;

il provvedimento che dispone la custodia cautelare, di cui si vorrebbe vietare la pubblicazione, non presenta l'indagato o l'imputato come colpevole, essendo un provvedimento fondato su gravi indizi e non sulla colpevolezza. Invero, il considerando n. 16 della direttiva chiarisce che la presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o l'imputato come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata legalmente provata. Aggiungendo che dovrebbero restare “impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole”;

posto, altresì, che, vietando la pubblicazione del testo dell'ordinanza di custodia, le garanzie dell'indagato o imputato sarebbero lese, poiché, restando consentita la diffusione del contenuto del provvedimento, mediato dal commento dei cronisti e degli organi di informazioni, verrebbe meno quel principio di trasparenza che meglio tutela i diritti dei soggetti interessati dal provvedimento cautelare emesso dal giudice,

si chiede di sapere:

se il Governo non reperi opportuno, al fine di garantire un equo bilanciamento dei diritti sanciti dagli articoli 21 e 27 della Costituzione, intervenire sulla normativa nazionale di recepimento della direttiva europea 2016/343, posto che la segretezza degli atti di indagine è già disciplinata dal codice di procedura penale, al fine di riequilibrare il rapporto tra la tutela relativa alla presunzione di non colpevolezza e il diritto di informare e di essere informati, entrambi di rilievo costituzionale;

se non ritenga opportuno intraprendere le dovute iniziative al fine di non consentire che il nostro ordinamento, con l'adozione di una normativa finalizzata a vietare la pubblicazione, per intero o per estratto, di ordinanze di custodia cautelare, lungi dall'offrire maggiori tutele e garanzie nei confronti dei soggetti indagati o imputati, determini, invece, un'ulteriore lesione alla libertà di espressione e al diritto di informare e di essere informati di cui all'articolo 21 della Costituzione.

(4-00945)

(12 gennaio 2024)

RISPOSTA. - Sin dal primo momento dell'illustrazione del piano per la riforma della giustizia da parte di questo Ministero si è posta in rilievo la necessità di interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza e ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del cosiddetto processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio "circuito giudiziario" parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, che negli ultimi anni ha visto coinvolti tanti cittadini, più o meno famosi, più o meno esposti.

In questa direzione già si è mosso l'articolo 3 del decreto legislativo n. 188 del 2021, recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", che ha modificato l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che disciplina i rapporti degli uffici di procura con gli organi di informazione. In particolare, l'articolo stabilisce, tra l'altro, che "il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero trami-

te un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano". E ancora: "La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili". Inoltre, "è fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio (...) Nei comunicati e nelle conferenze stampa (...) è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza". E per evitare che siffatti accorgimenti potessero rimanere lettera morta, si è anche previsto che "Il Procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al Consiglio Giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio" che abbiano rilasciato dichiarazioni o fornito notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio medesimo.

Già tale intervento normativo dimostra plasticamente quanto fosse avvertito il tema della spettacolarizzazione mediatica della giustizia, spesso alimentata anche da violazioni della disciplina in materia di segretezza degli atti istruttori; violazioni che purtroppo trovano terreno fertile non solo nell'ambiguità delle norme, cioè nella differenza tra la segretezza e la non pubblicabilità, ma anche nel fatto che quasi mai viene individuato l'autore della diffusione illegittima di atti processuali.

Venendo allo specifico tema posto dall'interrogante, giova ricordare che l'art. 4 della legge di delegazione europea n. 15 del 2024, nell'ottica di completare il percorso di adeguamento alla direttiva n. 2016/343/UE (che si occupa del rafforzamento di alcuni aspetti relativi alla presunzione di innocenza) pone tra i principi e i criteri direttivi quello di modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva. Orbene, secondo l'interrogante, tale previsione, lungi dall'offrire maggiori tutele e garanzie nei confronti di soggetti indagati o imputati, determinerebbe il rischio di una lesione alla libertà di espressione e al diritto di informare ed essere informati. Ciò sul presupposto, pure esplicitato, "che il provvedimento che dispone

la custodia cautelare non presenta l'indagato o l'imputato come colpevole, essendo un provvedimento fondato su gravi indizi e non sulla colpevolezza".

Si tratta di un'affermazione certamente suggestiva che, purtroppo, non trova riscontro nella realtà, troppo spesso caratterizzata dagli effetti devastanti del processo mediatico sulla vita di chi lo subisce. Sul punto sarebbe già sufficiente osservare che non tutti, ovviamente, hanno le necessarie competenze tecniche per comprendere che, sul piano strettamente giuridico, i "gravi indizi" posti a fondamento di una misura cautelare non sono elementi sufficienti per considerare una persona colpevole, con l'inaccettabile risultato di creare un colpevole sul piano mediatico, molto prima di una pronuncia definitiva, spesso di assoluzione. Né si può sottacere che le ordinanze di custodia cautelare spesso riprendono quanto contenuto nelle richieste del pubblico ministero che, a loro volta, si fondano sugli elementi raccolti nelle informative redatte dalla polizia giudiziaria. È di tutta evidenza, allora, che la pubblicazione di un'ordinanza applicativa di custodia cautelare produce effetti dirompenti sulla presunzione di innocenza, perché rappresenta, quanto meno allo stato degli atti e in funzione delle esigenze cautelari ritenute dal giudice per le indagini preliminari, la persona come responsabile del reato contestatogli.

Ecco allora che la finalità del divieto di pubblicazione è chiara e assolutamente condivisibile: impedire che l'ipotesi accusatoria (fondata su elementi di prova, spesso intercettazioni) sia data in pasto all'opinione pubblica come se fosse una verità accertata. Come alcuni hanno evidenziato, infatti, la storia giudiziaria del nostro Paese dimostra quanto spesso il giudizio cautelare abbia trovato smentita in sede processuale, sebbene nelle more del giudizio la vita personale, familiare e professionale di chi è finito nell'enfasi mediatica, alimentata soprattutto dalla pubblicazione delle risultanze cautelari, sia stata irrimediabilmente pregiudicata. Una situazione obiettivamente intollerabile, come pure dimostrano le tante interrogazioni parlamentari su questo delicato tema.

Naturalmente si è consapevoli che il bilanciamento tra presunzione di non colpevolezza e diritto all'informazione costituisce materia delicata. Il Governo provvederà all'esercizio della delega ricercando con attenzione un giusto punto di equilibrio tra contrapposte esigenze di valenza costituzionale, ma nella convinzione che l'effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza rappresenta una battaglia di civiltà giuridica, una rivoluzione culturale di stampo garantista, dalla quale non si vuole e non si può recedere.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(25 marzo 2024)

---

STEFANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la successione delle leggi e la loro interpretazione in merito al tema della prescrizione dei contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti alla cassa forense ha dato origine nel tempo a vertenze e contenziosi;

la legge 20 settembre 1980, n. 576, di riforma del sistema previdenziale forense, prevedeva all'art. 19 che la prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compisse con il decorso di 10 anni;

la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, adottato con legge 8 agosto 1995, n. 335, ha poi modificato il regime della prescrizione prevedendo all'art. 3 che le contribuzioni dovute alla cassa forense seguissero la prescrizione breve di 5 anni;

la successiva legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", all'art. 66 prevede che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 non si applichi alle contribuzioni dovute alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

a fronte di questioni sollevate in merito alla corretta applicazione ed interpretazione della norma, è intervenuto con nota del 3 febbraio 2020 l'avv. M.B., dirigente dell'ufficio legale della cassa forense, il quale ha precisato che, per l'effetto della approvazione della legge n. 247 del 2012, ne conseguirebbe la vigenza in materia del primo comma dell'art. 19 della legge n. 576 del 1980, che stabilisce in 10 anni il termine prescrizionale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla cassa forense; pertanto, secondo la cassa, l'introduzione dell'art. 66 della legge n. 247 del 2012 avrebbe determinato la reviviscenza automatica dell'art. 19, comma 1, della legge n. 576 del 1980 e quindi il termine decennale;

la Corte suprema di cassazione, sul tema della reviviscenza, ha stabilito che "l'abrogazione legislativa opera soltanto dall'entrata in vigore del provvedimento che la contiene e, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate" (si vedano, *ex multis*, le sentenze 11 aprile 1951, n. 855, e 8 giugno 1979, n. 3284);

anche la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio 2012, n. 13, ha aderito all'orientamento maggioritario, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore;

il Tribunale di Milano con sentenza menzionata dalla testata “il Dubbio” in data 1° giugno 2023 ha deciso nel senso che la prescrizione decennale (prevista dalla legge n. 247 del 2012) riguardi solo i contributi maturati a partire dal 2 febbraio 2013, assumendo che questa interpretazione sia stata confermata anche dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza n. 313 del 3 febbraio 2020;

considerato che sul tema vige la pendenza di numerose vertenze,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire per quanto di propria competenza al fine di evitare contenziosi e dubbi interpretativi.

(4-01058)

(29 febbraio 2024)

RISPOSTA. - Va innanzitutto ricordato che, a seguito della riforma operata con il decreto legislativo n. 509 del 1994, la cassa forense è divenuta una fondazione di diritto privato il cui finanziamento avviene mediante il versamento, da parte degli iscritti, dei contributi integrativi e soggettivi. Per effetto della riforma risulta dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile ed è soggetta alla vigilanza ministeriale in ragione della funzione pubblicistica dell'attività svolta.

Il Ministero della giustizia esercita, dunque, sulla cassa forense funzioni di co-vigilanza, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si esplica mediante l'indicazione di propri rappresentanti all'interno degli organi di controllo (il Ministro della giustizia nomina il collegio dei sindaci, composto da 5 membri, nei quali designa altresì un proprio rappresentante), nonché mediante l'approvazione di specifici atti (lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni e modificazioni) e la formulazione di pareri sulle delibere adottate dagli enti in materia previdenziale. La vigilanza e i controlli sull'organo che questo Ministero svolge sono finalizzati esclusivamente ad assicurare la legittimità formale e sostanziale dell'operato dell'ente nonché a garantirne la buona gestione in relazione alla situazione attuale ed alle prevedibili necessità di bilancio degli anni futuri.

Ciò premesso va evidenziato che, rispetto alla cassa forense, l'intervento di questo Ministero è ipotizzabile nell'ambito della suddetta vigilanza. Le questioni riguardanti i contributi previdenziali dei professionisti iscritti alla cassa forense, invece, in quanto condizionanti l'autonomia gestionale dell'ente, non rientrano tra le competenze precipue del Ministero.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(25 marzo 2024)

---